

UNIONE DELLE TERRE D'ARGINE

Provincia di Modena

L'ORGANO DI REVISIONE

PARERE N. 44/2023

Oggetto: **Programmazione triennale dei fabbisogni di personale inserita nel "Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO) 2023-2025.**

L'Organo di Revisione dell'Unione delle Terre d'Argine, nella persona della Dott.ssa Daniela Valpondi,

Visti:

- l'art. 19, comma 8 della L. n. 448/2001 che dispone che gli organi di revisione contabile degli enti locali accertino che i documenti di programmazione del fabbisogno di personale siano improntati al rispetto del principio di riduzione complessiva della spesa di cui all'articolo 39 della L. n. 449/1997 e successive modificazioni e che eventuali deroghe a tale principio siano analiticamente motivate;
- l'art. 1, comma 562 della Legge n. 296/2006, che stabilisce: *"Per gli enti non sottoposti alle regole del patto di stabilità interno, le spese di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico delle amministrazioni e dell'IRAP, con esclusione degli oneri relativi ai rinnovi contrattuali, non devono superare il corrispondente ammontare dell'anno 2008. Gli enti di cui al primo periodo possono procedere all'assunzione di personale nel limite delle cessazioni di rapporti di lavoro a tempo indeterminato complessivamente intervenute nel precedente anno, ivi compreso il personale di cui al comma 558"*;
- il documento recante le "Linee di indirizzo per la predisposizione dei piani dei fabbisogni di personale da parte della PA" emanate in data 08 maggio 2018 da parte del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione e pubblicate in G.U. 27 luglio 2018, n.173.

Preso atto che:

- è stato pubblicato sulla GU n.108 del 27-4-2020 il Decreto attuativo a cui fa riferimento l'art. 33, comma 2 del D.L. 34/2019 che dispone "A decorrere dalla data individuata dal decreto di cui al presente comma, anche per le finalità di cui al comma 1, i comuni possono procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato in coerenza con i piani triennali dei fabbisogni di personale e fermo restando il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio asseverato dall'organo di revisione, sino ad una spesa complessiva per tutto il personale dipendente, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, non superiore al valore soglia definito come percentuale, differenziata per fascia demografica, della media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate al netto del fondo crediti dubbia esigibilità stanziato in bilancio di previsione", con l'impegno da parte dei rappresentanti delle amministrazioni centrali competenti di redigere una successiva circolare interpretativa di indirizzo.
- il DECRETO MINISTERIALE 17 marzo 2020, avente oggetto "Misure per la definizione delle capacità assunzionali di personale a tempo indeterminato dei comuni.", emanato in attuazione dell'art.33, comma 2 del D.L. n.34/2019 sopra richiamato, è stato pubblicato sulla GU n.108 del 27-4-2020, con l'impegno da parte dei rappresentanti delle amministrazioni centrali competenti di redigere una successiva circolare interpretativa di indirizzo.
- Il Ministero per la p.a., di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero dell'interno, ha emanato la circolare esplicativa n. 1374 del 8 giugno 2020 che fornisce chiarimenti sul D.M. 17 marzo 2020, attuativo dell'art. 33, comma 2 del d.l. 34/2019, convertito con modificazioni dalla legge n. 58 del 2019, in materia di assunzioni di personale da parte dei Comuni.
- Al momento attuale, comunque, i documenti sopra elencati non regolano direttamente l'Unione ma solo i Comuni alla stessa aderenti.

Preso atto inoltre che:

- l'articolo 33 del D.Lgs. n.165/2001, come modificato con la Legge 183/2011, prevede l'onere di verifica annuale da parte degli enti delle eventuali eccedenze di personale in relazione alle esigenze funzionali o alla situazione finanziaria con conseguente obbligo di comunicazione al Dipartimento della Funzione Pubblica;
- le amministrazioni che non adempiono alla ricognizione annuale non possono effettuare assunzioni o instaurare rapporti di lavoro con qualunque tipologia di contratto, pena la nullità degli atti posti in essere, mentre i responsabili delle unità organizzative che non attuano le procedure previste dal richiamato articolo 33 ne rispondono in via disciplinare;

Rilevato che i Dirigenti dei Settori dell'Ente hanno attestato, come da relazioni conservate agli atti, che non risultano sussistere nei relativi settori situazioni di eccedenze o soprannumero di personale;

Visti

- la proposta di deliberazione di Giunta unione avente ad oggetto: "APPROVAZIONE SEZIONE 3.3.1 Piano Triennale del Fabbisogno di Personale - PIANO INTEGRATO DI ATTIVITA' E ORGANIZZAZIONE 2023/2025.";
- il proprio precedente parere n. 35 del 6 marzo 2023, reso sulla Nota di Aggiornamento al DUP SeS 2019/2024, SeO 2023/25, in particolare in relazione al punto 3) Piano triennale sui fabbisogni di personale;

Preso atto che l'Ente:

- ha rideterminato la dotazione organica del personale ed ha effettuato la ricognizione delle eccedenze di personale, nel rispetto delle norme sopra richiamate;
- rispetta il limite di cui all'art. 1, comma 562 della L. 296/2006;
- risulta essere adempiente con la BDAP Bilanci e MOP;

Rilevato che:

- **è rispettato** il vincolo numerico per il personale a tempo determinato e somministrato come previsto dall'art. 50, comma 3 del CCNL 21/05/2018, nella misura massima di un'unità (per gli enti fino a 5 dipendenti) oppure (per gli enti a partire da 6 dipendenti) nella misura massima del 20% del totale dei dipendenti a tempo indeterminato;
- **è rispettato** quanto introdotto dal d.lgs. 75/2017 all'art. 7, comma 5-bis, del d.lgs. 165/2001 dove viene posto il "*divieto alle amministrazioni pubbliche di stipulare contratti di collaborazione che si concretano in prestazioni di lavoro esclusivamente personali, continuative e le cui modalità di esecuzione siano organizzate dal committente anche con riferimento ai tempi e al luogo di lavoro;*
- **sono rispettate** le capacità assunzionali a tempo indeterminato attualmente vigenti;

Preso atto:

- che il limite di cui all'art. 1, comma 562 della L. 296/2006, dal 2022, risulta come segue:

- **Ammontare anno 2008 € 17.629.544,92**

- che le previsioni di spesa per gli anni 2023, 2024 e 2025 sono state sterilizzate degli incrementi dovuti al nuovo CCNL del 16/11/2022 e al CCNL personale dirigenziale Area Funzioni locali 17 dicembre 2020.

- che la capacità assunzionale di lavoro flessibile di cui all'articolo comma 28, del d.l. 78/2010 convertito in legge 122/2010 risulta come segue:

- **2.108.858,14 a partire dall'anno 2022**

- che per il rispetto del limite di cui all'art. 9, comma 28 del D.L.78/2010, così come aggiornato dal D.L. 113/2016 convertito nella Legge n. 160/2016, la spesa complessiva per il personale a tempo determinato non può essere superiore alla spesa sostenuta per le medesima finalità nell'anno 2009, pari € **2.108.858,14** a partire dall'anno 2022, per gli enti in regola con vincoli commi 557 e 562 legge 296/2006 (per gli enti non in regola con vincoli commi 557 e 562 legge 296/2006 il limite è pari al 50% della spesa sostenuta nel 2009) così rideterminata a seguito della esclusione della spesa dei rapporti a tempo determinato di cui all'art. 110, comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000, del personale comandato (ferma restando l'imputazione figurativa della spesa per l'ente cedente come indicato dalla Corte dei Conti

Autonomie n. 12/2017) e del personale coperto da finanziamenti specifici aggiuntivi o da fondi dell'Unione europea nonché nell'ipotesi di cofinanziamento, con riferimento alla sola quota finanziata da altri soggetti;

Rilevato che con il presente atto:

- sono previste assunzioni a tempo indeterminato nel rispetto dei vincoli assunzionali sopra citati;
- sono previste assunzioni a tempo determinato per una spesa complessiva inferiore alla spesa sostenuta nel 2009;

Considerato che:

- in materia di approvazione piano dei fabbisogni, sono state emanate le seguenti disposizioni normative:
 - l'art. 6 del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, "Piano Integrato di attività e organizzazione", che, al comma 6, prevede l'adozione di un Piano tipo, quale strumento di supporto alle amministrazioni;
 - il d.p.r. 24 giugno 2022, n. 81, "Regolamento recante individuazione degli adempimenti relativi ai Piani assorbiti dal Piano integrato di attività e organizzazione", che prevede che, tra gli altri, il Piano dei Fabbisogni venga assorbito nelle apposite sezioni del Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO);
- nella Gazzetta Ufficiale n. 215 del 14 settembre 2022 è stato pubblicato il decreto del Ministro per la Pubblica Amministrazione 22 luglio 2022 recante "Definizione di linee di indirizzo per l'individuazione dei nuovi fabbisogni professionali da parte delle amministrazioni pubbliche";

Considerato che:

- risulta urgente procedere all'approvazione della programmazione dei fabbisogni nel rispetto delle previsioni e dei vincoli definiti nell'ambito del Documento Unico di Programmazione SeO 2023-2025 per attivare celermente i percorsi di assunzione e reclutamento necessari alla realizzazione delle attività dell'Ente, anche a sostegno dei progetti PNRR;
- nelle more l'ente intende approvare uno stralcio riguardante il punto 3.3.1 "Piano Triennale del Fabbisogno di Personale", stante l'urgenza di dare corso alle assunzioni programmate nel rispetto delle previsioni e dei vincoli definiti nell'ambito del Documento Unico di Programmazione SeO 2023-2025;

Visti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile, espressi rispettivamente dai Dirigenti competenti, ai sensi degli articoli 49 - 1° comma - e 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000;

per tutto quanto sopra espresso, ai sensi dell'art. 19, comma 8 della L. 448/2001, a seguito dell'istruttoria svolta;

R a m m e n t a

che non è possibile procedere all'assunzione di nuovo personale senza aver preventivamente approvato il "Piano integrato di attività e organizzazione" contenenti le parti per le quali le normative previgenti prevedevano come sanzione il divieto di assumere, ai sensi dell'articolo 6, comma 7, del d.l. 80/2021, convertito in legge 113/2021, del d.p.r. 81/2022 e del d.m. 132/2022;

A c c e r t a

- che la Programmazione triennale dei fabbisogni di personale inserita nella deliberazione di Giunta unione avente ad oggetto: "APPROVAZIONE SEZIONE 3.3.1 Piano Triennale del Fabbisogno di Personale - PIANO INTEGRATO DI ATTIVITA' E ORGANIZZAZIONE 2023/2025." consente di rispettare:
 - il limite relativo alle capacità assunzionali di cui alle norme vigenti;
 - il limite di spesa cui all'art. 1, comma 562 della Legge n. 296/2006;
 - il limite di spesa cui all'art. 9, comma 28 del D.L. 78/2000;
- la sussistenza delle correlate risorse finanziarie, come previsto espressamente dall'articolo 20, comma 3, del d.lgs. 75/2017;

E s p r i m e

Per quanto di propria competenza, parere favorevole alla Programmazione triennale dei fabbisogni di personale inserita nel "Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO) 2023-2025 di cui alla proposta

di deliberazione di Giunta comunale avente ad oggetto “ APPROVAZIONE SEZIONE 3.3.1 Piano Triennale del Fabbisogno di Personale - PIANO INTEGRATO DI ATTIVITA' E ORGANIZZAZIONE 2023/2025”.

Data della firma digitale

Il Revisore
Dott.ssa Daniela Valponi
F.to digitalmente